

Vista la propria delibera 30 settembre 2008, n. 92 con la quale sono state disposte le assegnazioni rispettivamente di 500 milioni di euro a favore del Comune di Roma a valere sulla riserva di programmazione per il Centro-Nord di cui al punto 1.2.1 *b*) 2 della propria delibera n. 166/2007 e di 140 milioni di euro a favore del Comune di Catania a valere sulla riserva di programmazione per il Mezzogiorno di cui al punto 1.1.1 *b*) 4 della medesima delibera per il finanziamento di programmi urgenti di carattere infrastrutturale a favore dei Comuni di Roma (500 milioni di euro) e Catania (140 milioni di euro);

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale prevede che le assegnazioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate disposte dal questo Comitato con la richiamata delibera n. 92/2008 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'art. 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente, demandando altresì al CIPE il compito di provvedere alla conseguente modifica della predetta delibera n. 92/2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il Piano di rientro presentato dal Commissario straordinario del Governo, Sindaco del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 78, comma 4, del citato decreto-legge, n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008;

Vista la nota n. 43 del 19 novembre 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Catania fa presente che le risorse di cui alla richiamata delibera n. 92/2008 assegnate a favore del detto Comune (140 milioni di euro) sono destinate alla copertura di poste passive di natura corrente, iscritte nel bilancio comunale e configuranti debiti nei confronti di soggetti ed enti pubblici e privati;

Vista la successiva nota del Sindaco del Comune di Catania n. 239585 del 9 dicembre 2008 con la quale si sottolinea l'urgenza della riprogrammazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate con la delibera n. 92/2008 per consentire il pagamento di fornitori di beni e servizi e di altre partite correnti;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 147423 dell'11 dicembre 2008 con la quale si rappresenta, fra l'altro, l'esigenza che le risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 92/2008 a favore del Comune di Catania, al fine di non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, vengano utilizzate per pagamenti di forniture di beni e servizi per i quali siano già stati assunti impegni di spesa;

Acquisito in seduta l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico sulla modifica della delibera n. 92/2008 nei termini sopra esposti;

Delibera:

Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, annualità 2009, assegnate con la propria delibera n. 92/2008 a favore dei Comuni di Roma (500 milioni di euro) e di Catania (140 milioni di euro) possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 154/2008 per le finalità e nei limiti richiamati in premessa.

I due Comuni presenteranno a questo Comitato, entro il 30 giugno 2009, una relazione sullo stato di utilizzazione delle predette risorse per le finalità di legge.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 346

09A04466

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.


Assegnazione di risorse a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 2/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazio-



ne della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 6-*quater* del predetto decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61, prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, per quanto attiene alla lettera *b)* del medesimo art. 18, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegna, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Visto il comma 2 del citato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, il quale prevede, fra l'altro, che le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione siano utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito;

Visto il successivo comma 3, il quale dispone che per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed alle regioni del Centro-Nord il restante 15% e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis)*;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale è stata, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52,768 miliardi di euro disponibile per il periodo 2007-2013;

Visto l'Accordo siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno al reddito e alle competenze, con il quale è stato stabilito tra l'altro che:

a) lo Stato può mobilitare risorse nazionali per 5,350 miliardi di euro derivanti dal FAS e da altre risorse di bilancio destinate a interventi del settore;

b) una quota delle risorse FAS proviene dalle risorse di cui al citato art. 6-*quater* ed è individuata in 1,2 miliardi di euro nelle more della conclusione della ricognizione in fase di ultimazione;

c) le risorse di cui al richiamato art. 6-*quater* destinate all'intervento saranno escluse dal vincolo di destinazione territoriale;

Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, del citato Accordo del 12 febbraio 2009;

Udita la proposta formulata in seduta dal Ministro dello sviluppo economico che prevede, a carico delle risorse del FAS complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali — valutate in 18,053 miliardi di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 112/2008 — l'assegnazione, fra l'altro, dell'importo di 4 miliardi di euro a favore del citato Fondo sociale per occupazione e formazione in linea con la previsione riportata nel citato Accordo;



Ritenuto di dover accogliere integralmente, in attuazione del richiamato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008 e nel quadro del citato Accordo del 12 febbraio 2009, la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico, al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese, assegnando con la presente delibera al citato Fondo sociale per occupazione e formazione l'importo di 4 miliardi di euro;

Ritenuto di dover ripartire su base territoriale nazionale, stante la chiave di riparto individuata ai fini dell'attuazione del citato Accordo, la predetta assegnazione di 4 miliardi di euro, destinando 2,950 miliardi al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno;

Considerato che la copertura della disponibilità di 4 miliardi di euro potrà essere imputata quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 ai sensi del citato art. 6-*quater* e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all'incremento di risorse a carico dello stesso art. 6-*quater*, a carico della programmazione 2007-2013;

Considerato che, fino all'eventuale modifica legislativa che recepisca i termini del citato Accordo, il richiamato vincolo di destinazione territoriale delle risorse tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15% e dell'85% viene comunque assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis)*;

Considerato altresì che il limite massimo di utilizzabilità dell'assegnazione di 4 miliardi di euro oggetto della presente delibera è fissato in 0,980 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 3,020 miliardi di euro per l'anno 2010;

Acquisito in seduta, sulla proposta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del FAS richiamate in premessa complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali è disposta, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al punto 1, lettera *a)*, del medesimo art. 18.

2. La ripartizione, su base territoriale nazionale, della predetta assegnazione di 4 miliardi di euro, è la seguente: 2,950 miliardi al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno.

3. La copertura di tale disponibilità di 4 miliardi di euro è assicurata quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 ai sensi dell'art. 6-*quater* richiamato in premessa e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all'incremento di risorse a carico dello stesso art. 6-*quater*, a carico della programmazione 2007-2013.

4. Il rispetto del richiamato vincolo di destinazione territoriale delle risorse tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15% e dell'85%, viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis)*.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009 Ufficio controllo

Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 343

09A04464

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 57/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

